

LEGGE 689/1981

Nota:

La presente legge che tratta integralmente le sanzioni amministrative, ha apportato a suo tempo, anche modifiche alle norme in materia penale, civile, della circolazione stradale, dell'ambiente, della sanità, ed altri; dal momento che in epoca successiva alla presente legge, sono stati quasi totalmente riviste le norme citate, in questa sede si omettono la maggior parte di tali riferimenti e si rimanda a quanto pubblicato in questo sito per gli aggiornamenti nelle specifiche materie.

CAPO I° - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE Iª - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2 - Capacità di intendere e di volere

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni [d'età] o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 - Elemento soggettivo

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 - Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 - Solidarietà

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del [D.L. 688/1985](#), per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 9 - Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di di-

sposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

2. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
3. Ai fatti puniti dagli artt. 5-6-9-13 della **Legge 283/1962**, modificata con **Legge 441/1963**, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire 4.000 e non superiore a lire 20 milioni.
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
2. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale.
Non si applicano alle violazioni disciplinari.

SEZIONE IIª - APPLICAZIONE

Art. 13 - Atti di accertamento

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla P.G.
3. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di P.G., i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.
Si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale all'art. 333/1° ed all'art. 334/1°-2°.
5. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14 - Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e, a quelli residenti all'estero, entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto all'art. 22/2° per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni

1. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
2. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.
La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
3. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno 10 giorni prima del loro inizio.
4. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 1°-4° equivalgono alla contestazione di cui all'art. 14/1° ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
6. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
7. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. [Abrogato]
3. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17 - Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
2. Deve essere presentato al Prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con **D.P.R. 393/1959**, dal

T.U. per la tutela delle strade approvato con **R.D. 1740/1933**, e dalla **Legge 1349/1935** sui servizi di trasporto merci.

3. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
 4. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
 5. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
 6. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
 7. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del **D.P.R. 407/1976**, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel comma 1°, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
 8. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.
- Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 18 - Ordinanza/ingiunzione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.
La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
4. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data

comunicazione, entro il 30° giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

5. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
6. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 19 - Sequestro

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo.
2. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il 10° giorno successivo alla sua proposizione.
Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
3. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro 2 mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro 6 mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie

1. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
3. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
4. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

5. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 21 - Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie

1. Quando è accertata la violazione dell'art. 32/1° della **Legge 990/1969**, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno 6 mesi.
2. Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al comma 1° decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
3. Quando è accertata la violazione del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con **D.P.R. 393/1959**, all'art. 58/8°, è sempre disposta la confisca del veicolo. (La Corte costituzionale, con sentenza 371/1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21/3° nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato)
4. Quando è accertata la violazione dell'art. 14/2° della **Legge 283/1962**, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a 10 giorni.

Art. 22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
4. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.
5. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
6. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
7. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. (La Corte costituzionale, con sentenza 062/1992, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22-23, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani ap-

partenenti alla minoranza linguistica slovena - nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza - di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. - La Corte costituzionale, con sentenza 199/1996, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3-24 -97 -113 della Costituzione)

Art. 23 - Giudizio di opposizione

1. Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dall'art. 22/1°, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

3. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al C.p.c. art. 313/2°-3°.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

4. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. (La Corte costituzionale, con sentenza 534/1990, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23/5° nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Con sentenza 507/1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23/5°, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23/2°)

5. Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

6. Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

7. Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
8. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
9. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
10. Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
11. Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione (La Corte costituzionale, con ordinanza 039/1996, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23/10°-11°, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione)

Art. 24 - Connessione obiettiva con un reato

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.
3. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
4. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
5. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione.
Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
6. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25 - Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

1. La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'art. precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

2. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da 3 a 30; ciascuna rata non può essere inferiore a 30.000 lire.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 27 - Esecuzione forzata

1. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'Agenzia delle Entrate che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. E' competente l'Agenzia delle Entrate del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
3. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
4. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
5. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
6. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di 1/10° per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
7. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Art. 28 - Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 29 - Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.
2. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla **Legge 1349/1935**, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
3. Nei casi previsti dall'art. 17/3°, i proventi spettano alle regioni.
4. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30 - Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

1. Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del T.U. sulla circolazione stradale, approvato con **D.P.R. 393/1959**, e dalle norme della **Legge 1349/1935** sui servizi di trasporto merci.
2. Per le stesse violazioni, il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta.
Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli artt. 23-24-25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
3. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del Prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31 - Provvedimenti dell'autorità regionale

1. I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della **Legge 062/1953**.
2. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli artt. 22-23.

SEZIONE III^a - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Art. 32 - Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dal [seguito] art. 39.

2. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
3. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Art. 33 - Altri casi di depenalizzazione

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
 - a. dal Codice Penale agli artt. 669 -672 -687 -693 -694;
 - b. dal T.U.L.P.S., approvato con **R.D. 773/1931**, agli artt. 121-124, nella parte non abrogata dalla **Legge 398/1976** all'art. 14;
 - c. dal Regolamento di P.S., approvato con **R.D. 635/1940**, agli artt. 121 -180 -181 -186;
 - d. dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con **D.P.R. 393/1959**, agli artt. 8 -58/8° -72 -83/6° -88/6°, come modificati dalla **Legge 062/1974**, dalla **Legge 394/1974**, nonché dal D.L. 367/1975 convertito con modificazioni nella **Legge 486/1975**;
 - e. dalla **Legge 990/1969** all'art. 32/1°, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 34 - Esclusione della depenalizzazione

1. La disposizione dell'art. 32/1°, non si applica ai reati previsti:
 - a. dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33/1°/a;
 - b. dalla **Legge 194/1978** all'art. 19/2°, sull'interruzione volontaria della gravidanza;
 - c. da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
 - d. dal T.U. delle leggi sanitarie, approvato con **R.D. 1265/1934**, all'art. 221;
 - e. dalla **Legge 283/1962** modificata con **Legge 441/1963**, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dalla stessa **Legge 283/1962** agli artt. 8-14;
 - f. dalla **Legge 327/1951**, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
 - g. dalla **Legge 319/1976**, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
 - h. dalla **Legge 615/1966**, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
 - i. dalla **Legge 1860/1962** e dal **D.P.R. 185/1964**, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
 - l. dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
 - m. dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
 - n. dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

- o. dal **D.P.R. 361/1957** all'art. 108 e dal **D.P.R. 570/1960** all'art. 89, in materia elettorale.

Art. 35 - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
2. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
3. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano l'art. 22/3°-7° e l'art. 23/4°, ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi del C.p.c. all'art. 442 e seguenti.
5. Si osservano, in ogni caso, gli artt. 13 -14 -20 -24 -25 -26 -28 -29 -38 in quanto applicabili.
6. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
7. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del comma 2° costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata.
In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
8. Per le violazioni previste dal comma 1° che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni F-II^a di questo Capo, in quanto applicabili.
9. La disposizione del comma 1° non si applica alle violazioni previste dal T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con **D.P.R. 1124/1965**, agli artt. 53 -54 -139 -157 -175 -246.
10. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dall'art. 18/1°, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui al C.p.c. art. 633 e seguenti.

Art. 36 - Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

1. La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro 30 giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al comma 2° dell'articolo precedente.
2. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:
 - a. omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
 - b. non provvede al pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
3. Per gli effetti previsti dalla lettera [b] del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro 90 giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

Art. 37 - Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a 2 anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a 5 milioni [di lire].
2. La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perché il fatto costituisce un più grave reato.
4. Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'art. 35.

Art. 38 - Entità della somma dovuta

1. La somma dovuta ai sensi dell'art. 32/1° è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.
2. **Codice penale**; la somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire 20.000 a lire 500.000 per la violazione dell'art. 669 e da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione dell'art. 672.
3. [Abrogato]
4. **T.U. delle norme sulla circolazione stradale**; la somma dovuta è da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni agli artt. 2 -8 -58/8° -83/6°, e da lire 100.000 a lire 500.000 per la violazione dell'art. 88/6°,
5. **Legge 283/1962**; la somma dovuta è da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dell'art. 89/b, e da lire 50.000 a lire 200.000 per la violazione dell'ultimo comma dell'art. 14.

6. **Legge 990/1969**; la somma dovuta è da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione dell'art. 32/1°.

Art. 39 - Violazioni finanziarie

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l'ammenda.
2. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
3. Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della **Legge 004/1929** e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della **Legge 004/1929**, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad 1/6° del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.
5. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del T.U. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con **R.D. 639/1910**.
6. Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, l'art. 27/ penultimo comma e gli artt. 29 -38/1°.

SEZIONE IV^a - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione

1. Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41 - Norme processuali transitorie

1. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente.
Da tale momento decorre il termine di cui all'art. 14/2° per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.
2. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse,

insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

3. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'art. 20.

Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, e della legge sui servizi di trasporto merci.

Per ogni altro effetto si applica il Codice penale all'art. 2/2°.

Art. 42 - Disposizioni abrogate

1. Sono abrogati:

- ✍ la **Legge 317/1967**;
- ✍ la **Legge 950/1967** agli artt. 4-5;
- ✍ il **D.P.R. 1228/1969** agli artt. 14-15;
- ✍ la **Legge 889/1971** all'art. 13;
- ✍ la **Legge 706/1975**, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Le norme di questo Capo entrano in vigore il 180° giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella G.U. della Repubblica italiana.

CAPO II° - AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI (omissis - vedasi nuovo codice)

CAPO III° - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

SEZIONE Iª - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

Art. 53 - Sostituzione di pene detentive brevi

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di 12 mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di 6 mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di 3 mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
2. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice penale.
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli artt. 133-bis/2° comma, e 133-ter del codice penale.
3. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio,

ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva.

Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

4. Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel comma 1° soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave.

Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. (La Corte costituzionale, con sentenza 284/1995, ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 53 nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione - La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità del presente articolo, con ordinanza 338/1995, con ordinanza 442/1995 e con ordinanza 010/1996, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in quanto la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 284/1985)

Art. 54 - Applicabilità delle pene sostitutive

(Abrogato)

Art. 55 - Semidetenzione

1. La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nell'art. 48/2° della **Legge 354/1975**, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino.
La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
2. La semidetenzione comporta altresì:
 - a. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
 - b. la sospensione della patente di guida;
 - c. il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
 - d. l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.
3. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel comma 1°, il condannato è sottoposto alle norme della **Legge 354/1975** e **D.P.R. 431/1976**, in quanto applicabili.

Art. 56 - Libertà controllata

1. La libertà controllata comporta in ogni caso:
 - a. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

- b. l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
 - c. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
 - d. la sospensione della patente di guida;
 - e. il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
 - f. l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.
2. Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla **Legge 354/1975**, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Art. 57 - Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguglio

1. Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
2. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.
3. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

Art. 58 - Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva

1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.
2. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
3. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Art. 59 - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva

1. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a 2 anni di reclusione, hanno commesso il reato nei 5 anni dalla condanna precedente. (La Corte costituzionale, con ordinanza 071/1997, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59/1°, sollevata in riferimento agli artt. 3-27/3° della Costituzione)
2. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

- a. nei confronti di coloro che sono stati condannati più di 2 volte per reati della stessa indole;
- b. nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dell'art. 66/1°, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semi-libertà;
- c. nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi della **Legge 1423/1956** e della **Legge 575/1965**.

Art. 60 - Esclusioni oggettive

1. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
 - ✍ 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
 - ✍ 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
 - ✍ 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
 - ✍ 321 (pene per il corruttore);
 - ✍ 322 (istigazione alla corruzione);
 - ✍ 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
 - ✍ 371 (falso giuramento della parte);
 - ✍ 372 (falsa testimonianza);
 - ✍ 373 (falsa perizia o interpretazione);
 - ✍ 385 (evasione);
 - ✍ 391/1° (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
 - ✍ 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
 - ✍ 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
 - ✍ 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
 - ✍ 452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
 - ✍ 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
 - ✍ 501-bis (manovre speculative su merci);
 - ✍ 590/2°-3° (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;
 - ✍ 644 (usura)
2. Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti agli artt. 9-10-14-15-18-20 della **Legge 615/1966** (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e agli artt. 21-22 della **Legge 319/1976** (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). (La Corte costituzionale, con sentenza 254/1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60/2°, nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dalla Legge 319/1976 agli artt. 21-22).

3. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria. (La Corte costituzionale, con sentenza 249/1993, ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 60, nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590/2°-3° del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale. Con altra sentenza 078/1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale)

Art. 61 - Condanna alla pena sostitutiva

1. Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostitutiva con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Art. 62 - Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli artt. 55-56 e osservando le norme della **Legge 354/1975** al Titolo II°-Capo II°-bis.
2. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
3. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'art. 63.
4. Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore, dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Art. 63 - Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

1. Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.
2. Nel caso previsto dal comma 2° dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

3. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del comma 1° sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.
4. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.
5. Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
6. Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel codice di procedura penale all'art. 183/1°.

Art. 64 - Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

1. Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'art. 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme della **Legge 354/1975** al Titolo II°-Capo II°-bis.
2. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
3. L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.
Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.
4. Non possono essere modificate le prestazioni di cui all'art. 55/2°/1-3-4 e all'art. 56/1°/3-5-6.

Art. 65 - Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna

1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
2. Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.
Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'art. 26 del **D.P.R. 431/1976**.

3. Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 55/1° viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

Art. 66 - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata

1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostitutiva.
2. Gli ufficiali e gli agenti della P.G. o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nella **Legge 354/1975** al Titolo II°-Capo II°-bis. L'ordinanza è trasmessa al P.M. competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 67 - Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione

1. L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiatione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del comma 1° dell'articolo precedente (La Corte Costituzionale, con sentenza 109/1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna)

Art. 68 - Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

1. L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli artt. 235-236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
2. L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi dell'art. 63/1° nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
3. Nei casi previsti dal comma 1° il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
4. La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 63.

Art. 69 - Sospensione disposta a favore del condannato

1. Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 della **Legge 354/1975**, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di 7 giorni per ciascun mese di pena.
2. Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal C.p.p. all'art. 284/2°.
Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'art. 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'art. 66.
3. Nei casi previsti dal Codice penale all'art. 147/1°/2-3, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.
4. Negli altri casi si applicano le disposizioni del C.p.p. all'art. 589.

Art. 70 - Esecuzione di pene concorrenti

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. da 71 a 80 del codice civile e dell'art. 582 del codice di procedura penale.
2. Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede complessivamente la durata di 6 mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno.
Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.
3. Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

Art. 71 - Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'art. 586 del C.p.p.

Art. 72 - Revoca della pena sostitutiva

1. Se sopravviene una delle condanne previste nell'art. 59/1°-2°a, ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 66.
2. A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Art. 73 - Iscrizioni nel casellario giudiziale

1. Nei casi previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.
2. Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 66/ultimo comma, e dall'art. 108/ultimo comma.

Art. 74 - Iscrizione nel casellario giudiziale

(Inserisce l'art. 58-bis nella Legge 354/1975)

Art. 75 - Disposizioni relative ai minorenni

1. Le disposizioni contenute nell'art. 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'art. 62, non abbia compiuto gli anni 18.
2. In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dalla **Legge 354/1975** all'art. 47/4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli artt. 62-63-64-65-66-68-69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

Art. 76. Norma transitoria

1. Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. La Corte di cassazione decide ai sensi del C.p.p. all'art. 538/ultimo comma.

SEZIONE IIª - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

Art. 77 - Ambito e modalità d'applicazione

[Abrogato]

Art. 78 - Competenza

[Abrogato]

Art. 79 - Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento

[Abrogato]

Art. 80 - Esclusioni soggettive

[Abrogato]

Art. 81 - Iscrizione nel casellario giudiziale

1. La sentenza, pronunciata a norma dell'art. 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.

Art. 82 - Esecuzione delle sanzioni sostitutive

1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I° di questo Capo.

Art. 83 - Violazione degli obblighi

1. Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'art. 77 è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
2. In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

Art. 84 - Comunicazione all'imputato

1. Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

Art. 85 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV° - ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA (omissis - vedasi nuovo codice)

CAPO V° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE

Art. 100 - Condizioni economiche del reo. Valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda (omissis)

Art. 101 - Nuovo testo degli articoli 24-26-66-78-135-136 C.p. (omissis - vedasi nuovo codice)

Art. 102 - Conversione di pene pecuniarie

1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
2. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. (La Corte costituzionale, con sentenza 206/1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102/2°, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione)
3. Il ragguaglio ha luogo calcolando 25.000 lire, o frazione di 25.000 lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e 50.000 lire, o frazione di 50.000 lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. (La Corte costituzionale, con sentenza 440/1994, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo

calcolando 25.000 lire, o frazione di 25.000 lire, anziché 75.000 lire, o frazione di 75.000 lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

4. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Art. 103 - Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie

1. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare 18 mesi, se la pena convertita è quella della multa, e 9 mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.
2. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i 60 giorni.

Art. 104 - Nuovo testo degli articoli 163-175-237 C.p.

(omissis)

Art. 105 - Lavoro sostitutivo

1. Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.
2. Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Art. 106 - Esecuzione di pene pecuniarie

(omissis)

Art. 107 - Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda

1. Il P.M. o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
2. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'art. 62.
3. Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni della **Legge 354/1975** al Titolo I°-Capo II°bis.
4. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il

condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

5. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli artt. 64-65-68-69.

Art. 108 - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda

1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.
In tal caso non si applica il disposto dell'art. 67.
2. Gli ufficiali e gli agenti della P.G. devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.
3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal comma 1°, osservate le disposizioni della **Legge 354/1975** al Titolo I°-Capo II°bis.
L'ordinanza di conversione è trasmessa al P.M., il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 109 - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (omissis)

Art. 110 - Abrogazione della norma

1. E' abrogato l'art. 49 della **Legge 354/1975**.

Art. 111 - Disposizioni transitorie

1. Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga a quanto disposto dall'art. 172 C.p., la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 112 - Perdono giudiziale (omissis)

Art. 113 - Aumento delle pene pecuniarie

1. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della **Legge 603/1961**, sono moltiplicate per cinque.
2. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21-ott-1947 e prima della **Legge 603/1961**.
3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la **Legge 603/1961**, e fino al 31-dic-1970 sono moltiplicate per tre.
4. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31/12/1970 e fino al 31/12/1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.
5. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire 4.000 o nel massimo a lire 10.000, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire 10.000 e a lire 25.000.

Art. 114 - Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
2. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire 4.000 o nel massimo a lire 10.000 sono elevate, rispettivamente, a lire 4.000 e a lire 10.000.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

Art. 115 -Pene proporzionali

1. Le disposizioni degli artt. 113-114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

Art. 116 - Nuovo testo degli artt. 196-197 C.p.

(omissis)

Art. 117 - Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa

1. Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

CAPO VI° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA,

(omissis - vedasi nuovo codice)